

CRITERI AMMISSIONE-NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO (come da [Regolamento sulla valutazione](#))

5. VALUTAZIONE FINALE

5.1 Criteri generali

I criteri generali definiti dal Collegio Docenti sono determinati "al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe" (art. 4 OM 92/07), tenendo conto che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale e che ogni alunno va valutato nella sua individualità e globalità.

Il docente della disciplina propone il voto intero, in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo periodo dell'anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati dall'alunno nell'intero percorso formativo, nell'ottica di una valutazione formativa e non meramente sommativa dei risultati raggiunti. La proposta di voto tiene altresì conto dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati.

5.2 Criteri generali di valutazione:

- *Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe;*
- *Progressi rispetto alla situazione di partenza;*
- *Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico;*
- *Livelli di frequenza;*
- *Acquisizione di un autonomo metodo di studio;*

In linea generale, in aggiunta ai parametri di corrispondenza tra voto numerico e livelli di competenza disciplinare il Collegio dei Docenti definisce il livello di sufficienza (obiettivo minimo) in funzione della presenza dei seguenti elementi:

- Possesso delle conoscenze essenziali disciplinari;
- Capacità di operare semplici collegamenti concettuali;
- Uso di un linguaggio sufficientemente chiaro e corretto;
- Sufficiente capacità operativa

5.3 Ammissione/sospensione del giudizio/non ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno frequentato per almeno il 75% del monte ore annuale, che in sede di scrutinio finale hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico.

In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in considerazione non solo la sintesi numerica rappresentata dal voto, ma tutti gli elementi che concorrono alla valutazione complessiva dello studente. Ciò permetterà al consiglio di valutare la gravità o non gravità della insufficienza, ferma restando l'indicazione di massima secondo la quale le insufficienze gravi comportano un voto inferiore a 5/10.

Ai fini dell'ammissione o non ammissione alla classe successiva il CdC farà riferimento ai seguenti **criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva Ammissione:**

Studenti che hanno raggiunto una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento;

Sospensione del giudizio: Il consiglio di classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale.

Il CdC sospende il giudizio fino ad un massimo di tre discipline e della decisione viene data comunicazione scritta e motivata alle famiglie; i docenti delle discipline nelle quali l'allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze ed abilità, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte oggetto di verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. L'allievo è tenuto a frequentare, salvo liberatoria dei genitori, ove organizzate, le iniziative di sostegno e di recupero promosse dalla scuola e a saldare i debiti formativi accertati nei tempi previsti dal D.M. 80/07 e secondo le modalità stabilite dall'istituto. Qualora non si verificano le condizioni previste per l'attivazione delle iniziative di cui sopra, i genitori o coloro che esercitano la patria potestà saranno tenuti a provvedervi autonomamente.

Non ammissione il CdC, nello scrutinio di giugno, in presenza di un numero comunque maggiore di tre insufficienze gravi e diffuse, valuta la non ammissione che deve essere votata a maggioranza o all'unanimità. Il

consiglio di classe procede, in sede di scrutinio, alla stesura di un'analitica illustrazione dei motivi per i quali non si è proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale.

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
- formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate con insufficienza, formulati dai singoli docenti.
- Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all'albo si indicherà semplicemente "Non ammesso".
- Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a ammesso/a alla classe successiva saranno contattate telefonicamente prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione.

Integrazione dello scrutinio finale (recupero debiti)

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe:

ammette alla classe successiva lo studente che:

- ha saldato tutti debiti contratti nel corrente anno ed ha mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze, abilità e competenze.

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe **può ammettere** alla classe successiva lo studente che:

- anche in presenza di uno o più debiti formativi non saldati è giudicato collegialmente dal Consiglio di classe, in ragione della sua preparazione complessiva e delle sue capacità di apprendimento, in grado di frequentare la classe successiva;

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe può decidere la **non ammissione** alla classe successiva se lo studente non ha recuperato i propri debiti formativi registrando una preparazione insufficiente in una o più discipline e non viene ritenuto in grado di frequentare la classe successiva.

In caso di esito negativo il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con l'indicazione "non ammesso".

6. AUTONOMIA DECISIONALE DEI CONSIGLI DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

Al fine di deliberare la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione di alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il Consiglio di classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall'insegnante e valuta collegialmente tutti i fattori utili a determinare la decisione.

Il Consiglio di classe può valutare se insufficienze non gravi, ma diffuse, possono o meno determinare carenze tali nella preparazione complessiva, da compromettere la possibilità di seguire proficuamente il

programma di studi dell'anno scolastico successivo, oppure no.

Tutte le determinazioni assunte dovranno scaturire da una decisione collegiale che dovrà essere riportata a verbale.

6.1 Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

Le prove di verifica e i relativi scrutini integrativi si svolgeranno nell'ultima settimana di agosto di ogni anno scolastico e comunque non oltre l'inizio del nuovo anno. Tutti gli studenti sosterranno una prova scritta e una orale.

Successivamente al completamento delle verifiche e delle correzioni, i consigli di classe saranno convocati improrogabilmente entro la data d'inizio delle lezioni per l'integrazione dello scrutinio finale, ai sensi dell'OM 92/07, art. 8, c.6.

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate:

ammette alla classe successiva lo studente che:

ha saldato tutti debiti contratti nel corrente anno ed ha mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze, abilità e competenze.

può ammettere alla classe successiva lo studente che:

anche in presenza di uno o più debiti formativi non saldati è giudicato collegialmente dal Consiglio di classe, in ragione della sua preparazione complessiva e delle sue capacità di apprendimento, in grado di frequentare la classe successiva;

I voti conseguiti nelle prove di sospensione del giudizio dovranno essere opportunamente discussi dal CDC al fine di individuare una valutazione finale che tenga conto del percorso di miglioramento dello studente, della valutazione conseguita a giugno e di tutti gli elementi ritenuti utili.

può non ammettere alla classe successiva lo studente che non ha recuperato i propri debiti formativi registrando una preparazione insufficiente in una o più discipline e non viene ritenuto in grado di frequentare la classe successiva.

7. [omissis]

8. DEROGA AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITO PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

La deroga al limite minimo di assenze è consentita - a condizione che le assenze, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero **di prove nei seguenti casi:**

- **gravi situazioni di salute e/o con ricoveri ospedalieri, previa consegna in segreteria di certificazione medica;**
- **particolari condizioni familiari documentabili;**
- **partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.**

9. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

E' ammesso all'Esame di Stato lo studente e la studentessa in possesso dei seguenti requisiti:

- **frequenza per almeno tre/quarti del monte ore annuale;**
- **partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'Invalsi (se previsto dalla normativa), volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE**

9.1 Attribuzione del credito scolastico

Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano a ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

TABELLA Punteggio del CREDITO SCOLASTICO per le classi III, IV e V (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62)

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Credito scolastico (Punti)		
	I anno (classe III)	II anno (classe IV)	III anno (classe V)
$M = 6$	7 – 8	8 – 9	9 – 10
$6 < M \leq 7$	8 – 9	9 – 10	10 – 11
$7 < M \leq 8$	9 – 10	10 – 11	11 – 12
$8 < M \leq 9$	10 – 11	11 – 12	13 – 14
$9 < M \leq 10$	11- 12	12 – 13	14 – 15

NOTA

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Al fine dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.

Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Nell'ambito di queste fasce, il punteggio minimo o massimo viene assegnato dal consiglio di classe sulla base della documentazione in possesso:

- uno o più insufficienze, che possono determinare, su decisione motivata del CDC, l'attribuzione del punteggio minimo;
- variabili comportamentali (assiduità della frequenza; partecipazione al dialogo educativo, impegno e interesse)
- eventuali crediti formativi, debitamente certificati e derivanti da:
 - a) certificazioni esterne di competenze linguistiche, informatiche ecc. (es. ECDL, EIPASS)
 - b) attività culturali (partecipazione a corsi, conferenze, stage all'estero ecc.) coerenti con l'orientamento del corso di studi; promosse dall'istituto o da altro ente;
 - c) attività socio-assistenziali, di volontariato, esperienze di scuola – lavoro;
 - d) attività sportive a livello agonistico,
 - e) percorsi AFAM
 - f) PCTO

9.2 Attribuzione del credito dopo la sospensione del giudizio

In caso di ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio per la presenza di una o più insufficienze nello scrutinio di giugno, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale dell'anno scolastico, può assegnare il punteggio più alto relativo alla media dei voti conseguita sulla base dei criteri soprariportati.